



REGIONE del VENETO
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
VOLONTARIATO E NON-PROFIT
ANTONIO DE POLI

Venezia, 29 novembre '02

Al Signor Presidente
della FISH Nazionale
dr. Pietro Vittorio BARBIERI

A mezzo fax 06 5130517

Preg.mo Presidente,

nel ringraziarLa per il cortese invito a prendere parte al seminario intitolato "Legislazione Europea sulla discriminazione nell'impiego di persone con disabilità: la direttiva europea 78 del 2002" e nel confermarLe purtroppo la mia impossibilità a prendervi parte a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, colgo ad ogni modo l'occasione per darLe notizia di due importanti comunicazioni del Coordinamento nazionale degli Assessori regionali alle Politiche Sociali di cui sono il capofila:

- la proposta di un'interpretazione definitiva dell'art. 139 del D lvo 112/98 in materia di assistenza scolastica a favore dei portatori d'handicap (in seguito alla controversia ANCI-UIPI), ora all'esame del Coordinamento nazionale dell'Area Istruzione per una condivisione, che Le allego;
- la proposta al Governo d'integrazione del D.M. 19 maggio 1999 avente ad oggetto "Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti" prevedendo tra i soggetti interessati anche i genitori che assistono i figli disabili, ai sensi della L. 104/1992.

Confidando di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti a tutti i partecipanti.

Coordinamento Assessori alle Politiche Sociali

Roma 21.11.2002

INTERPRETAZIONE ART. 139 D. LGS. 112/98

Il giorno 20.11.2002 si è tenuta una riunione congiunta dei coordinamenti tecnici interregionali ai servizi sociali e all'istruzione per affrontare la questione relativa all'interpretazione dell'art. 139 del D. Lgs. 112/98 in materia di assistenza scolastica (supporto organizzativo nelle scuole superiori) e poter pervenire ad una posizione condivisa delle Regioni così come richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Ghigo con nota dell'08.11.2002.

Nel corso della discussione è emersa la complessità del quadro normativo in materia a partire dal D.P.R. 616/77 che pone in capo ai Comuni le competenze in materia di assistenza scolastica secondo le modalità previste dalla legge regionale, e fino al D. Lgs. 112/98 che con l'art. 139 introduce il riferimento alle province cui attribuisce i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio relativamente alla frequenza alle scuole superiori.

Pur nell'apparente chiarezza di quanto previsto, l'art. 139 ha originato un conflitto interpretativo che tuttora non ha trovato chiarimento neppure da parte dei Ministeri competenti più volte sollecitati a prendere posizione in merito anche attraverso un'interpretazione autentica della norma, così come risulta anche dalle due recenti note del Coordinamento degli Assessori alle Politiche Sociali.

La complessità della materia in tema di diritto allo studio/istruzione, insieme alle problematiche applicative del D. Lgs. 112/98 e al fatto che il D.P.R. 616/77 è tuttora in vigore, non hanno favorito una chiara soluzione del problema che viene ripetutamente richiesta dalle associazioni degli utenti.

Anche ANCI e UPI nel documento approvato nella seduta della Conferenza Stato-Città del 17 ottobre u.s. ritengono necessario giungere ad una soluzione della problematica che risulta complicata come emerge dalla visione di tutta la documentazione dell'istruttoria effettuata in quella sede.

Nei corso della discussione ha trovato conferma la reale difficoltà di armonizzare le varie disposizioni normative di riferimento, aggravata da un quadro di trasferimento di risorse ancora poco definito e comunque parcellizzato tra soggetti diversi (amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione, Assessorati Regionali all'Istruzione, Comuni, ecc).

Pertanto, il Coordinamento alle Politiche Sociali ha formulato le seguenti osservazioni da condividere con quello all'Istruzione:

- 1) sembra, in primo luogo, necessario un chiarimento sull'entità e la destinazione delle risorse già trasferite in merito all'assistenza scolastica, nonché una definizione di quelle ancora da trasferire.
- 2) le problematiche connesse all'interpretazione dell'art. 139 del D. Lgs. 112/98 vanno inserite all'interno di un contesto di rivisitazione e ridefinizione puntuale di tutta la materia relativa al diritto allo studio/integrazione scolastica degli alunni svantaggiati di cui l'ambito di competenza dei servizi sociali è solo una parte e neppure la più rilevante. A giudizio del coordinamento occorre portare ad unità progettuale e ad integrazione i vari attori e i più svariati interventi che in maniera spesso poco coordinata oggi vengono realizzati
- 3) molte Regioni hanno già recepito quanto previsto dall'art. 139 all'interno dei loro atti normativi, e quindi in attesa di successive eventuali modifiche fa fede quanto previsto dai succitati atti regionali
- 4) in assenza di specifici atti normativi da parte delle Regioni, fa testo quanto previsto dal comma 1, lettera c dall'art. 139 del D. Lgs 112/98, salvo che per quegli aspetti, compiti e funzioni che norme precedenti attribuivano alla competenza degli enti locali.

Roma, 21.11.2002